

# *Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport*

## **COLLEGIO ARBITRALE**

- Avv. Gabriella Palmieri** in qualità di Presidente del Collegio arbitrale  
nominato dagli Arbitri a elezione di parte
- Prof. Avv. Filippo Lubrano** in qualità di Arbitro nominato dal dott.  
Graziano Monteleone
- Prof. Avv. Massimo Zaccheo** in qualità di Arbitro nominato dalla  
Federazione Italiana Pallacanestro

## **LODO ARBITRALE**

nel procedimento di arbitrato n. 1618 del 26 agosto 2009 promosso da:

**Dott. Graziano Monteleone**, tesserato Federazione Pallacanestro rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Piero Sandulli e dall'Avv. Luca Roiate ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma Via Fulcieri Paulucci de' Calboli n. 9

**parte istante**

**contro**

**Federazione Italiana Pallacanestro**, in persona del Presidente Federale *pro tempore*, Dino Meneghin, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Guido Maria Valori e dall'Avv. Paola M.A. Vaccaro ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, al Viale delle Milizie n. 106

**parte intimata**

## FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE

Con atto depositato presso la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, anche “TNAS” o “Tribunale”), in data 26 agosto 2009 (prot. n. 1618), il Dott. Graziano Monteleone (di seguito, per brevità, anche “istante” o la “parte istante”) - tesserato per la Federazione Italiana Pallacanestro quale membro del Comitato Italiano Arbitri (CIA) con qualifica di commissario nazionale - proponeva istanza di arbitrato, *ex art. 9 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, “Codice”), nei confronti della Federazione Italiana Pallacanestro (di seguito, per brevità, anche “Federazione”, “FIP”, “l'intimata” o “la parte intimata”) chiedendo “[...] l’annullamento della decisione emessa dalla Corte Federale[ presso la FIP] in data 29 luglio 2009”.*

Con atto in data 31 agosto 2009 prot. n. 1626, la parte istante nominava quale proprio arbitro di parte il Prof. Avv. Filippo Lubrano.

Con atto in data 7 settembre 2009 prot. n. 1662, l’istante, nel depositare le motivazioni del provvedimento impugnato, chiedeva che venisse *“fissata con urgenza l’udienza per l’esperimento del tentativo di conciliazione”.*

Con provvedimento in data 9 settembre 2009 prot. n. 1680, il Presidente del TNAS rigettava l’istanza *“di riduzione del tempo a disposizione della parte intimata per lo svolgimento della propria attività difensiva presentata dalla parte istante”;* avendo ritenuto *“che la natura della controversia non rivesta una urgenza tale”* da richiedere la predetta riduzione.

Con memoria depositata in data 18 settembre 2009, prot. n. 1766, si costituiva la FIP, che concludeva *“[...] per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto e per la conferma della decisione impugnata. Con vittoria di spese, competenze, onorari di difesa, e vinte le spese e gli onorari della procedura, con refusione delle somme versate e versande dalla FIP a tale titolo”.*

La FIP nominava quale proprio arbitro di parte il Prof. Avv. Massimo Zaccheo.

Il Prof. Avv. Filippo Lubrano e il Prof. Avv. Massimo Zaccheo accettavano l'incarico e, *ex art. 6, comma 3, del Codice* individuavano nell'Avv. Gabriella Palmieri il terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale, la quale accettava l'incarico.

Il Collegio Arbitrale fissava la prima udienza per l'8 ottobre 2009.

Il Collegio Arbitrale, nel corso dell'udienza, esperiva, senza esito, il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 20, commi 1 e 2, del Codice.

Il Collegio riteneva opportuno acquisire il fascicolo del procedimento disciplinare dinanzi agli organi di giustizia federale, onerando la FIP del deposito presso la Segreteria del TNAS.

La FIP provvedeva nei termini fissati dal Collegio in data 21 ottobre 2009 prot. n. 1985.

Il Collegio Arbitrale, vista la natura della controversia *ex art. 21.1 del Codice*, e su istanza delle parti, concedeva alle stesse il termine del 6 novembre 2009 per il deposito di memorie e documenti e la formulazione di eventuali istanze istruttorie e il termine del 18 novembre 2009 per il deposito di repliche.

All'udienza del 2 dicembre 2009, fissata, con separato successivo provvedimento del Collegio, per la discussione la causa veniva trattenuta in decisione.

### **M o t i v i**

1. Come ricordato nel riepilogo dei fatti di causa, l'istante ha chiesto “[...] *l’annullamento della decisione emessa dalla Corte Federale [presso la FIP] in data 29 luglio 2009*”.

Il provvedimento impugnato trae origine dal deferimento da parte della Procura Federale a seguito del quale la Commissione Giudicante Nazionale ha condannato il Dott. Monteleone, commissario speciale CIA, all'inibizione per

cinque anni, fino al 3 giugno 2014, ritenendolo responsabile per frode sportiva ex art. 43, comma 1, lett. d), del Regolamento di Giustizia della FIP, *“per aver eseguito pedissequamente le illegittime e irrituali disposizioni ricevute per la valutazione dal super commissario nazionale Giovanni Garibotti, dal designatore dei commissari speciali Alessandro Carlo Campera e dal responsabile dei commissari speciali Giovanni Montella”*.

Con l'istanza di arbitrato, la memoria e la memoria di replica, l'istante, sostanzialmente, non solo ha riproposto le censure già disattese dalla Corte Federale, ma si è soffermato specificamente sui profili ai vizi propri della decisione emessa da quest'ultima; censurando anche l'entità della sanzione irrogata.

Il Collegio ritiene che l'assunto della parte ricorrente non possa essere condiviso e che le censure debbano essere disattese, innanzitutto, avuto riguardo agli elementi di fatto costitutivi della fattispecie oggetto della vicenda processuale in esame.

Tali elementi fattuali non vanno, infatti, apprezzati e valutati per la loro rilevanza esclusivamente nell'ottica dell'astratto rispetto delle direttive e delle linee guida impartite dalla FIP – come ritenuto dall'istante – al fine, com'è ragionevolmente auspicabile, di assicurare l'uniformità e la coerenza nei giudizi da parte dei commissari, ma assumono rilevanza concreta e determinante dal loro inserimento nell'ambito di “un più vasto contesto di comportamenti illeciti”, esattamente ricostruito nella sentenza impugnata e con specifico riferimento alle intercettazioni telefoniche acquisite dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, puntualmente riepilogate dalla Corte Federale nella decisione impugnata dall'istante.

Il punto nodale attiene – come si evince dagli atti di causa - alla circostanza che la condotta illecita ascritta all'istante si esprime nell'aver attribuito un voto agli arbitri “in base ad un ordine” e ciò in “modo reiterato”.

Non sussiste neanche la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio lamentata dall'istante.

In effetti, risulta che in ogni fase dello svolgimento della propria attività defensionale (innanzi al Procuratore Federale, alla Corte Federale), l'istante è stato posto in condizione di esercitare pienamente il suo diritto di replica nel pieno rispetto del principio del contraddittorio in senso sostanziale, ma, ciononostante, non ha addotto fatti specifici o elementi concreti a sua discolpa.

Dagli elementi probatori sottoposti all'esame di questo Collegio Arbitrale risulta, quindi, acclarata la sussistenza dei fatti costitutivi della predetta illecita condotta, in particolare, dall'inequivoco tenore delle telefonate e degli sms (short message service) trascritti nel giudizio penale e acquisiti nei fascicoli delle parti, istante e intimata, del presente giudizio arbitrale.

Tali elementi probatori sono gravi, precisi e concordanti e tali da rappresentare una certezza ragionevole in ordine alla commissione stessa degli illeciti attribuiti all'istante.

Come rilevato nella sentenza della Corte Federale e sottolineato dall'intimata, emerge con chiarezza che l'istante, con piena consapevolezza, attribuiva agli arbitri il punteggio che gli veniva indicato dai tre "superiori", Garibotti, Campera e Montella, senza discostarsene e dichiarando, anzi, apertamente, di eseguire gli ordini.

La peculiarità dell'ordinamento sportivo, caratterizzato da finalità diverse rispetto a quello del sistema penale, comporta – come sottolineato anche dalla giurisprudenza di questo TNAS – che l'utilizzazione delle risultanze acquisite dal giudice penale avvenga sulla base dei principi propri dell'ordinamento sportivo stesso, ai fini della valutazione ad esso riservata, con una maggiore ampiezza e una maggiore "libertà di forme".

La Corte Federale non solo ha esattamente colto la rilevanza dei fatti contestati quale espressione più generale della valutazione dei comportamenti in quanto tali, ma ha anche dimostrato, nell'esauritiva motivazione della sua decisione, la sussistenza dello stretto nesso causale esistente tra il contenuto

delle intercettazioni e l'adozione dei comportamenti censurati da parte dell'istante.

**2.** Il Collegio ritiene corretta la ricostruzione della natura della fattispecie contemplata dall'art. 43, lett. d), del Regolamento di Giustizia della FIP, in base al quale costituisce atto di frode sportiva "qualsiasi altro atto diretto ad assicurare ad un tesserato o affiliato un illecito vantaggio", effettuata nella decisione impugnata resa dalla Corte Federale.

Come già precisato, per ritenere sussistente la responsabilità da parte dell'incolpato per una violazione disciplinare sportiva non è necessaria l'assoluta certezza della commissione dell'illecito, ma una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito ottenuta sulla base di "indizi gravi, precisi e concordanti"

Nel caso in esame il tenore e i contenuti delle conversazioni telefoniche intercettate e degli sms trascritti non lasciano margini di dubbio o di incertezza.

Come ricordato dalla difesa dell'intimata, precedenti giurisprudenziali ricostruiscono la fattispecie di cui all'art. 43 Regolamento di Giustizia citato come ipotesi di illecito disciplinare a consumazione anticipata, poiché l'evento antisportivo dedotto non deve, perché si realizzi la frode sportiva, necessariamente verificarsi, essendo a ciò sufficiente, ai fini della consumazione dell'illecito stesso, il mero compimento di un atto diretto al raggiungimento di uno dei predetti scopi fraudolenti.

Come rilevato anche dalla dottrina, la norma citata ha lo scopo di tutelare l'integrità del sistema federale, i valori di lealtà e correttezza sui quali il sistema stesso si basa e ciò è dimostrato dallo stesso tenore letterale della disposizione che si riferisce a "qualsiasi altro atto diretto ad assicurare ...un illecito vantaggio", indipendentemente dal risultato ottenuto in concreto; ovvero, non solo in via diretta e immediata, ma anche in via riflessa, per effetto dello "svantaggio riservato ad altri.

La decisione della Corte Federale impugnata è, dunque, anche sotto tale profilo, immune da vizi.

**3.** L'istante ha censurato, infine, l'entità della sanzione inflittagli, se paragonata a quelle comminate ad altri soggetti squalificati a seguito della medesima indagine, che hanno ricevuto sanzioni molto più lievi o, addirittura, non sono stati deferiti.

Il Collegio Arbitrale ritiene che siano meritevoli di accoglimento le doglianze dell'istante articolate in relazione alla congruità e alla proporzionalità delle sanzioni irrogate, con riferimento al principio della parità di trattamento.

Va, infatti, ricordato che l'apprezzamento richiesto al Collegio arbitrale in merito a tale principio si delinea in modo compiuto anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale elaborato in particolare da questo Tribunale, con riguardo alla "non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione", al quale, evidentemente, il principio della parità di trattamento senz'altro attiene.

Se sussistono elementi gravi, precisi e concordanti in merito alla effettività della condotta illecita ascritta all'istante, non appare, però, proporzionata alla gravità della condotta stessa la misura della sanzione inflitta della inibizione a svolgere attività federale e sociale per cinque anni.

Il Collegio ritiene che alla parte istante debba essere irrogata la stessa sanzione comminata per altri soggetti che non solo rivestivano qualifiche analoghe, ma ai quali sono stati anche ascritti comportamenti sostanzialmente assimilabili e, quindi, sia comminata l'inibizione per un periodo pari a tre anni e quattro mesi.

**4.** In conclusione, l'istanza in epigrafe va parzialmente accolta nei termini fin qui esposti.

**5.** Le spese del presente giudizio sono liquidate in dispositivo e, in considerazione della sostanziale reiezione della domanda principale del Dott. Monteleone e della solo parziale riduzione della sanzione inflitta, appare equo che sia a carico dell'istante la parte prevalente delle spese.

**P. Q. M.**

Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così decide:

1. accoglie parzialmente l'istanza di arbitrato n. 1618/09 e, in riforma *in parte qua* della decisione della Corte Federale presso la FIP in data 29 luglio 2009, per l'effetto, ai sensi dell'art. 43, lett. d), del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Pallacanestro, riduce la sanzione dell'inibizione a svolgere attività federale e sociale al Dott. Graziano Monteleone ad anni tre e mesi quattro, fino al 3 ottobre 2012;
2. liquida in complessivi euro 700,00 (settecento), oltre accessori, le spese del procedimento e per l'assistenza difensiva in favore della parte intimata, ponendole a carico del Dott. Graziano Monteleone nella misura di tre quarti e a carico della FIP per il rimanente quarto;
3. liquida in complessivi euro 2000,00 (duemila) gli onorari del Collegio Arbitrale, oltre accessori e spese, e condanna il Dott. Graziano Monteleone al pagamento nella misura di tre quarti e la FIP per il rimanente quarto;
4. pone a carico delle parti – Dott. Graziano Monteleone e FIP - il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport;
5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti.

Così deliberato all'unanimità in data 23 dicembre 2009 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicate.

F.to Gabriella Palmieri

F.to Filippo Lubrano

F.to Massimo Zaccheo